## **ISPEZIONI**

## Responsabilità solidale negli appalti: le indicazioni ispettive Inail.

L'Inail, con circolare n.54 dell'11 ottobre, ha fornito chiarimenti relativamente all'accesso ispettivo in caso di responsabilità solidale in materia di appalti di opere o servizi. L'Istituto precisa che in tutti i casi di accertata solidarietà, il personale ispettivo dovrà redigere la comunicazione di responsabilità solidale nei confronti dell'obbligato solidale, che dovrà contenere:

- il richiamo puntuale alla norma da cui deriva l'obbligo solidale;
- i dati anagrafici fiscali e assicurativi del soggetto ispezionato e del responsabile solidale;
- il luogo dell'accesso ispettivo;
- l'esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell'addebito;
- l'indicazione dell'oggetto dell'appalto di opere o servizi e la descrizione delle modalità di svolgimento della prestazione svolta dai lavoratori e dedotta nel contratto;
- la data inizio e la data fine appalto (o fine subappalto);
- i dati identificativi dei lavoratori (e delle relative tipologie di contratto) impiegati dal soggetto ispezionato;
- il periodo di impiego dei lavoratori impiegati dal soggetto ispezionato;
- le retribuzioni imponibili evase relative ai lavoratori irregolari impiegati nei lavori oggetto del contratto d'appalto (o di subappalto) per i periodi cui lo stesso si riferisce.

Il personale ispettivo dovrà redigere un verbale per l'obbligato principale e tante comunicazioni di responsabilità solidale per quanti sono gli obbligati solidali. Il funzionario di vigilanza avrà cura di notificare la comunicazione di responsabilità solidale solo successivamente alla notifica del verbale all'obbligato principale. L'ispettore dovrà inoltre consegnare alla sede Inail competente le comunicazioni di responsabilità solidali notificate unitamente al verbale di accertamento.

Nel corso dell'accertamento ispettivo a carico dell'obbligato principale il funzionario di vigilanza avrà cura di:

- acquisire, unitamente ad ogni utile documentazione, il/i contratto/i di appalto di opere o servizi;
- verificare se il contratto collettivo nazionale applicato contenga metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
- trasmettere, come di consueto, copia del verbale redatto nei confronti del soggetto ispezionato, agli altri Enti interessati, per gli eventuali adempimenti di competenza.

L'Istituto si riserva comunque di fornire ulteriori istruzioni operative e procedurali con successiva nota tecnica.





## **AMMORTIZZATORI**

Proroga della Cig per le imprese artigiane dell'edilizia.

Messaggio 02/10/2012 n.15929



L'Inps, con messaggio n.15929/12, ha fornito chiarimenti in merito all'interpello n.26/12, precisando che la Cig va concessa in tutti i casi in cui sussista sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per tutte le imprese industriali e artigiane del settore edile: tale interpretazione si applica anche alle istruttorie ancora in corso.

